ALCUNE CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA LEGGE 9/8/2013 N. 98

# Verifica PERIODICA un po' di confusione

Data la situazione creata con l'entrata in vigore della Legge 9/8/2013 n. 98, che modifica nella sostanza l'art. 71, comma 11, del Dlgs 81/2008, analizziamo più in dettaglio quanto si interpreta dall'applicazione della nuova normativa. Ad oggi, infatti, nonostante le evidenti incoerenze e conflittualità presenti nell'applicazione della legge, non ci sono risposte adeguate da parte degli Enti preposti, lasciando la facoltà interpretativa di sbagliare.

Ing. Massimo Rivalta presidente Animac

on l'entrata in vigore della Legge 9 agosto 2013 n. 98 (GU 194 del 20 agosto 2013), che ha convertito in Legge il DI 69 del 21/06/2013 (cosiddetto "Decreto del Fare"), il datore di lavoro può avvalersi, per l'effettuazione delle verifiche periodiche successive alla prima, di Inail oppure dei Soggetti privati abilitati. Nel documento si conferma che i Soggetti privati abilitati che effettuano la verifica periodica di attrezzature acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

#### **Evidenti incoerenze**

Data la singolarità della situazione creata con l'entrata in vigore della Legge 9 agosto 2013 n. 98, vale la pena analizzare maggiormente in dettaglio quanto si interpreta dall'applicazione della nuova normativa. Ad

oggi, infatti, nonostante le evidenti incoerenze e conflittualità presenti nell'applicazione della legge, non ci sono risposte adeguate da parte degli Enti preposti (Inail, Arpa, Asl...), i quali ben si guardano dal fornire riscontri scritti, lasciando la facoltà interpretativa di sbagliare. Per dirla meglio: ma nessuno, dall'alto dei loro scranni, si è accorto che, proprio nel caso delle attrezzature a pressione, nell'applicazione della norma, si è in evidente conflitto applicativo e non esistono chiarimenti in merito circa la tempistica di tali verifiche?

Analizziamo il prima e il dopo. Cronologicamente, è passato poco più di un anno dalla ormai "obsoleta" presentazione della prima versione: ancora non c'è stato il tempo tecnico per applicarla a regime e già vengono proposti quelli che potrebbero venire interpretati quali refusi o distrazioni del legislatore. Vediamo, in bre-

ve, le differenze significative tra il prima e il dopo.

#### Due versioni...

La versione originale del comma era: (Omissis)

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'Ispesl che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle Asl e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 13. (Omissis)

#### ...per un comma

Dal 21 agosto 2013 il comma recita: *(Omissis)* 

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'Inail, che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a pro-

pria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle Asl o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'Arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche, l'Inail può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'Organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. (Omissis)

#### Modifica sostanziale

La legge 9 agosto 2013, n. 98, modifica

nella sostanza l'art. 71, comma 11, del Dlgs 81/2008. La prima verifica periodica delle attrezzature dell'Allegato VII, infatti, non è più di competenza dell'Inail (la prima di tali verifiche è effettuata dal-l'Inail), ma è dovere del datore di lavoro avvalersi dell'Inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura.

Non è più, quindi, competenza assoluta dell'Inail la prima verifica, ma è una competenza che nasce dalla messa in servizio fatta dal datore di lavoro ed è "a scadenza prefissata". Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Forse neanche gli estensori dell'emendamento hanno intenzionalmente sostituito il termine "richiesta" con il termine "messa in servizio". Se, invece, tale sostituzio-



ne è intenzionale, l'estensore materiale dell'emendamento deve avere sperimentato il castello burocratico realizzato sul termine "richiesta" dalla Circolare ministeriale del 25/05/2012, che aveva posto nove requisiti, tra i quali Codice fiscale e Partita Iva, per avere una "richiesta" giuridicamente valida. La data di messa in servizio è, invece, decisa semplicemente dal datore di lavoro, che può ora scegliere liberamente per le verifiche periodiche successive alla prima il verificatore pubblico o quello privato senza comunicare alcunché alla Asl.

Con le verifiche periodiche successiva alla prima, il legislatore si allinea con coerenza a quanto già statuito per altri tipi di impianti. Ad esempio, per gli impianti di protezione dai contatti elettrici indiretti o per gli ascensori in servizio privato è da decenni che vige la libera scelta dell'ente verificatore.

### Meglio tardi che mai...

Meglio tardi che mai, anche se immotivatamente resta la diversità di procedura tra prima verifica periodica e le successive. Secondo la legge ricordiamo che, nello stesso decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, tale comma era già stato modificato, ma solo proceduralmente e senza apportare significative e sostanziali modifiche, ma, anzi, aumentando gli atti burocratici (quali: "L'Inail, le Asl o l'Arpa hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione").

La nuova procedura ingenera, di fatto, complicazioni di natura giuridica. Difatti, la denuncia di messa in servizio non prevede alcuna verifica periodica con scadenza entro 45 giorni.

Nel caso delle attrezzature a pressione, la denuncia di messa in servizio può essere fatta solo dopo la verifica di messa in servizio, fatta dall'Inail o da un organismo notificato per gli insiemi, così come stabilito dal DM 329/04. La successiva verifica periodica decorre almeno dopo un anno. Si potrebbe immaginare che il nuovo comma dell'art. 71 modifica le disposizioni del DM 329/04 e, quindi, cassando la verifica di messa in servizio che coincide tecnicamente con la prima verifica periodica stabilita dal DM 11/04/2011.

Analoga considerazione non può valere per gli altri tipi di attrezzature, per i quali non vige il DM 329/04 e non esiste una verifica di messa in servizio. Ma come si fa a immaginare il "giusto" pensiero del legislatore senza avere una bella sfera di cristallo? Non resta che attendere cosa succederà...



## Scarico della condensa sotto controllo

Oltre 2 milioni di installazioni in tutto il mondo, fanno di BEKOMAT<sup>®</sup> lo standard industriale per lo scarico efficiente ed economico della condensa.

Ottimizzare la qualità dell'aria compressa è essenziale. Danni e spese imprevisti possono essere evitati solo con l'impiego di uno scaricatore adattato alla quantità effettiva di condensa prodotta dall'impianto.

Gli scaricatori di condensa BEKOMAT® lavorano pertanto con un sensore capacitivo. Il sistema elettronico intelligente evita perdite di aria compressa e riduce al minimo il dispendio energetico. Rispetto agli scaricatori temporizzati, il BEKOMAT® ammortizza i costi d'acquisto spesso già nei primi sei mesi d'impiego.

Per informazioni su BEKOMAT®

www.beko-technologies.de



BEKO TECHNOLOGIES S.R.L.
VIA PEANO 86/88
10040 LEINI (TO) - I
TEL. +39 0114500576-7
FAX, +39 0114500578
E-mail: info.it@beko.de
http://www.beko-technologies.it